



Guardia di Finanza

REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO PIEMONTE

Ufficio Amministrazione - Sezione Acquisti

☐ Corso IV Novembre, 40 – 10136 Torino – ☎ 011/3305348 ☎ 011/3305565

pec: "to0520000p@pec.gdf.it"

OGGETTO: Atto Negoziale per l'appalto del servizio di manovalanza e trasporto connesso alla movimentazione di materiali su tutto il territorio nazionale, per le esigenze dei Reparti amministrativamente dipendenti da questo Reparto T.L.A. Piemonte.

CIG: 785247428A. - Riferimento RdO nr. 2268955.

Spett.le ONE DIVISIONE TRASLOCHI S.R.L.
Via XX Settembre, 1
00187 Roma

Invio a mezzo Pec: onedivisionetraslochi@apogeopec.it

IL PRESENTE ATTO NEGOZIALE VIENE SOTTOSCRITTO DALLE PARTI MEDIANTE FIRMA DIGITALE IN DATA 06.06.2019.

Il presente atto negoziale ha per oggetto l'appalto del servizio di manovalanza e trasporto connesso alla movimentazione di materiali su tutto il territorio nazionale, per le esigenze dei Reparti amministrativamente dipendenti da questo Reparto T.L.A. Piemonte.

ART. 1 - PARTI DEL CONTRATTO

Le parti del contratto sono:

- il **Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Piemonte della Guardia di Finanza** - Codice fiscale 80088310018 - con sede in Torino C.so IV Novembre n. 40, rappresentato dal Ten. Col. Paolo Boni, in qualità di Capo Ufficio Amministrazione, il quale interviene in questo atto in nome e per conto dell'Amministrazione, che in prosieguo, per brevità, viene denominato "**Amministrazione**";
- la Società **ONE DIVISIONE TRASLOCHI S.R.L.** con sede in Roma in Via XX Settembre, 1 - P.I. 10842641002 - rappresentata per la stipula del presente atto, dal Signor Maurizio Coccia nato a Roma il 09.04.1968 ed ivi residente in Via Enrico dell'Acqua n. 16 C.F. CCC MRZ 68D09 H501 Y, nella qualità di legale rappresentante della predetta società, domiciliato per la carica presso la sede della società medesima, che in seguito, per brevità, sarà semplicemente denominata "**Impresa**".

ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'Amministrazione con il presente atto affida all'Impresa il servizio di manovalanza e trasporto connesso alla movimentazione di materiali su tutto il territorio nazionale, per le esigenze dei Reparti amministrativamente dipendenti da questo Reparto T.L.A. Piemonte.

L'Impresa dovrà provvedere, con proprio personale e mezzi al servizio di presa, trasporto e resa a domicilio dei materiali vari nell'ambito della Regione Piemonte ad una qualunque località del territorio nazionale. I mezzi di trasporto messi a disposizione dall'Impresa devono essere adeguati all'entità del servizio da svolgere.

I trasporti hanno luogo a seguito di richiesta scritta del Reparto T.L.A. Piemonte della Guardia di Finanza notificata all'Impresa con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi, nella quale dovrà essere precisata la località di partenza e di arrivo, nonché la data del trasporto.

L'Impresa non potrà, ove la richiesta di trasporto (trasloco) sia stata avanzata nei termini di cui sopra, differire e/o anticipare la data di esecuzione del trasloco.

L'eventuale revoca della richiesta dovrà essere notificata all'Impresa prima dell'inizio delle operazioni di imballaggio o di caricamento.

In tal caso l'Impresa non potrà pretendere alcun compenso.

Le prestazioni che l'Impresa dovrà eseguire si riferiscono a:

- + smontaggio armadi, scaffalature e mobili vari e, ove necessario, distacco dei lampadari e dei pensili;
- + imballaggio degli oggetti fragili o sfusi con fornitura del materiale necessario, in quantità adeguata alla buona riuscita della prestazione di servizio;
- + sistemazione capi di vestiario ed effetti lettereschi in appositi bauli e/o armadi;
- + fasciatura, ed impiego di ogni altro mezzo idoneo per la protezione dei materiali che durante il trasporto possano subire danni;
- + carico, trasporto, scarico e sistemazione nei nuovi locali;
- + rimontaggio armadi, scaffalature e mobili vari; riaggancio lampadari ove preesistano i relativi ganci.

Nell'esecuzione dei traslochi l'Impresa dovrà utilizzare imballaggi nuovi e forniti in numero adeguato.

Sono escluse le prestazioni relative a:

- distacco e riattacco antenne, tende ed infissi;
- opere idrauliche e di muratura;
- lavori elettrici;
- trasporti di oggetti quali materie infiammabili e/o esplodenti.

Al termine del servizio di manovalanza e trasporto di materiali, sarà redatta a cura dell'utente una dichiarazione nella quale si attesterà se la prestazione di servizio è stata effettuata a perfetta regola d'arte ovvero se si siano verificati, o meno, inconvenienti di sorta. Tale dichiarazione costituirà documento indispensabile per la liquidazione della prestazione.

Eventuali ammanchi, avarie e/o disservizi potranno essere contestati dall'utente della prestazione di servizio al momento dell'ultimazione della stessa, al rappresentante dell'Impresa. Comunque, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dall'ultimazione del servizio, il Reparto T.L.A. Piemonte della Guardia di Finanza effettuerà formale contestazione della situazione rilevata, mediante raccomandata del servizio postale nazionale ovvero tramite indirizzo di posta certificata.

ART. 3 - VALORE DEL CONTRATTO

L'importo del presente contratto viene stabilito in € 97.600,00 (iva ed oneri per la sicurezza inclusi).

Il valore presunto dell'appalto costituisce impegno massimo di spesa da parte dell'Amministrazione.

Quest'ultima usufruirà del servizio appaltato in relazione alle effettive esigenze dei Reparti amministrativamente dipendenti che potranno verificarsi nel corso della durata del presente contratto, talché non è assicurato il raggiungimento, nel corso degli esercizi finanziari 2019 - 2020, del valore massimo presunto di € 97.600,00 (iva ed oneri per la sicurezza inclusi). Il presente contratto, pertanto, è da considerare **“contratto aperto”**.

L'Impresa, quindi, si obbliga ad eseguire quanto forma oggetto del contratto per il predetto valore massimo complessivo, senza impegno di ammontare minimo da parte dell'Amministrazione.

L'Impresa, altresì, non potrà avanzare diritti di sorta ove, alla scadenza del contratto, la consistenza delle prestazioni non abbia raggiunto l'importo massimo complessivo sopraindicato.

L'offerta economica costituisce **allegato 1** al presente contratto e ne costituisce parte integrante.

ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha validità a far data dal 6 giugno 2019 e scadrà il 5 giugno 2021. L'Amministrazione si riserva la possibilità di effettuare una proroga, per un periodo non superiore a 3 mesi, nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo soggetto al quale affidare il servizio.

ART. 5 - CORRISPETTIVO

Per il servizio di manovalanza e trasporto connesso alla movimentazione di materiali su tutto il territorio nazionale oggetto dell'appalto i compensi, in virtù dell'offerta economica presentata in sede di gara (cfr. RdO nr. 2268955 che qui si intende integralmente richiamata anche se non materialmente allegata), verranno corrisposti all'Impresa in funzione della distanza da percorrere dalla località di prelevamento a quella di riconsegna nelle seguenti misure, fino a 120 quintali:

Fasce KM	Distanza da percorrere dalla località di prelevamento	Prezzi iva ed oneri per la sicurezza inclusi
1	Trasporto nell'ambito dello stesso Comune	1.717,89
2	Fino a 100 Km.	1.920,00
3	Oltre 100 Km. e fino a 250 Km	2.324,21
4	Oltre 250 Km. e fino a 500 Km.	2.627,37
5	Oltre 500 Km. e fino a 800 Km.	2.829,47
6	Oltre 800 Km. e fino a 1100 Km.	3.334,74
7	Oltre 1100 Km. e fino a 1.500 Km.	3.840,00
8	Oltre 1.500 Km. e fino a 1.900 Km.	4.244,21

I predetti prezzi si riferiscono a:

- operazioni di manovalanza e trasporto per la movimentazione di materiali su tutto il territorio nazionale, per il periodo giugno 2019 - dicembre 2020, escluse le isole, e comprendono il trasporto, presa e resa a domicilio di materiali, il cui peso complessivo non sia superiore a quintali 120 (centoventi). Oltre tale peso per ogni quintale in più verrà corrisposto un compenso di **€ 40,42** a quintale Iva ed oneri per la sicurezza inclusi.

- presa e resa a domicilio per dislivello fino a quattro piani, singolarmente considerati sia per carico che per lo scarico. In sostanza, non si dà luogo alla somma dei piani relativi all'edificio di presa ed a quello di resa, rimanendo subordinato il sovrapprezzo, al superamento del 4° piano in uno od entrambi gli edifici. Per un numero maggiore di piani, rispetto al quarto, singolarmente presi per carico e scarico, i suddetti prezzi saranno maggiorati di **€ 50,53** a piano, Iva ed oneri per la sicurezza inclusi;
- presa e resa a domicilio in edifici, i cui ingressi siano accessibili agli automezzi nel limite massimo di metri 30. Oltre tale distanza, i prezzi saranno maggiorati di **€ 8,59** a metro lineare per la sola distanza eccedente (Iva ed oneri per la sicurezza inclusi).

Per i trasporti via mare, i prezzi saranno maggiorati di:

- **€ 404,21** per o dalla Sicilia, Iva ed oneri per la sicurezza inclusi;
- **€ 606,32** per o dalla Sardegna, Iva ed oneri per la sicurezza inclusi;
- **€ 303,16** per o dalle isole minori, oltre alle eventuali maggiorazioni per le succitate isole maggiori, Iva ed oneri per la sicurezza inclusi;
- per il trasporto nella laguna di Venezia, il compenso relativo alle spese per il natante sul quale caricare l'automezzo per la movimentazione dalla terra ferma e viceversa, sarà integralmente rimborsato alla ditta, dietro presentazione della relativa fattura, firmata per quietanza dalla ditta locale ed in regola con gli oneri di legge;
- per il trasporto, presa e resa a domicilio di pezzi particolarmente ingombranti e pesanti, quali: casseforti, armadi corazzati, porte blindate, biliardi, pianoforti, il prezzo sarà maggiorato di **€ 151,58** per pezzo, Iva ed oneri per la sicurezza inclusi;
- per scrivanie e mobili d'epoca aventi dimensioni superiori a cm. 250 x 100 x 100, il prezzo sarà maggiorato di **€ 151,58** per pezzo, Iva ed oneri per la sicurezza inclusi (le dimensioni anzidette si intendono superate, per il riconoscimento del sovrapprezzo, quando una delle tre supera i limiti anzidetti, fermo rimanendo che le altre due dimensioni devono essere prossime a quelle indicate, con tolleranza del 10%).
- per l'eventuale servizio di deposito / stoccaggio il prezzo sarà maggiorato di € 0,07 a metro cubo a settimana, iva inclusa. Tale importo è comprensivo degli oneri di scarico e ricarica IN/OUT magazzino. Gli oneri relativi al servizio di cui sopra, saranno a cura di questa Stazione Appaltante solo se preventivamente autorizzati nella lettera d'ordine con la quale questo Ente provvederà a commissionare il servizio di facchinaggio.

Per il trasporto di piccole partite di merci, non eccedenti il peso di quintali 10 e/o il volume di metri cubi 20, i suddetti prezzi saranno ridotti del 45% nell'ambito dello stesso Comune/Località (fascia 1) e del 50% negli altri casi (fasce dal 2 all'8).

In relazione a quanto indicato al punto 2 del Capitolato Tecnico Prestazionale e come risulta dall'Offerta economica **cfr. allegato 1)**, l'Impresa applicherà le condizioni giuridiche ed economiche del presente contratto, nessuna esclusa, anche ai traslochi del personale del Corpo della Guardia di Finanza che, con oneri a proprio carico, richieda l'esecuzione del servizio tramite la Stazione Appaltante.

ART. 6 - MODIFICA DI CONTRATTI DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Per le vicende soggettive durante l'esecuzione del contratto, si applica l'art. 106 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.

ART. 7 - PAGAMENTI E FATTURAZIONE

Il pagamento delle prestazioni di servizio sarà effettuato dall'Amministrazione al termine del trasloco da parte dell'Impresa. Il pagamento avverrà esclusivamente a mezzo bonifico bancario con eventuali spese a carico dell'Impresa.

Il pagamento della prestazione di servizio è subordinato all'emissione di fattura elettronica contenente l'indicazione delle prestazioni svolte, vistata dall'Amministrazione con la dicitura di buona esecuzione della prestazione di servizio, nonché dalla dichiarazione dell'utente attestante che il trasloco è stato realizzato a perfetta regola d'arte e secondo le pattuizioni contrattuali.

Nei traslochi di mobili e masserizie di militari trasferiti, **per ogni quintale in più eccedente i 120 (centoventi)** l'Impresa emetterà separata fattura per l'importo eccedente, con l'applicazione delle maggiorazioni previste dal contratto, direttamente nei confronti del fruitore del servizio.

Il pagamento dei corrispettivi contrattuali, dedotte le eventuali penalità e le somme eventualmente non dovute per omissione parziale del servizio, viene effettuato dietro presentazione di apposita fattura, redatta secondo le norme in vigore, entro 30 giorni dal ricevimento della medesima.

L'Impresa non può emettere la fattura prima della ultimazione del singolo trasloco.

Ciascuna fattura **in formato elettronico (cod. Univoco o I.P.A.: V307QB)**, emessa dall'Impresa a seguito di esito positivo del servizio, dovrà:

- a) riportare il numero d'ordine e il codice CIG **785247428A**;
- b) essere intestata e recapitata alla Guardia di Finanza - Reparto T.L.A. – Uff. Amministrazione – Corso IV Novembre, 40 – 10136 Torino – C.F. 80088310018;
- c) riportate gli estremi identificativi del conto corrente bancario di appoggio dedicato alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136 (codice IBAN).

L'Amministrazione procede al pagamento degli importi addebitati previa verifica della regolare esecuzione della prestazione e dell'eventuale presenza di inadempienze debitamente contestate, per le quali ricorre l'applicazione delle penalità contrattuali.

I termini di pagamento rimangono sospesi qualora vengano accertate inadempienze nella esecuzione del presente rapporto contrattuale a carico dell'Impresa ovvero ravvisate irregolarità nelle fatture prodotte.

L'evento causa della sospensione è contestato per iscritto all'impresa a mezzo telefax (o altro mezzo idoneo). Il termine riprende a decorrere dal momento dell'accertamento dell'eliminazione delle inadempienze ovvero dal momento della ricezione delle fatture regolari.

Il pagamento delle fatture è, inoltre, subordinato all'accertamento della regolarità della posizione contributiva dell'Impresa. L'accertamento verrà effettuato a cura dell'Amministrazione mediante richiesta, in via telematica, del Documento Unico di Regolarità Contributiva (**D.U.R.C.**), sul sito web dello Sportello Unico Previdenziale, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 24 ottobre 2007.

Si rammenta, altresì, che l'art.1, comma 629, della Legge n.190/2014 (c.d. Legge di Stabilità) ha inserito nel D.P.R. n. 633/1972 il nuovo articolo 17-ter, con il quale viene introdotto il meccanismo di assolvimento dell'IVA per le operazioni effettuate nei confronti dello Stato o enti pubblici definito *Split payment*.

Pertanto, in base alle nuove disposizioni, l'imposta, regolarmente addebitata in fattura dal soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio, non dovrà essere pagata dal concessionario o committente (ente pubblico), il quale dovrà effettuare il pagamento solo dell'imponibile, mentre l'IVA dovuta verrà trattenuta e versata poi direttamente nelle casse dell'erario;

Alla luce di quanto sopra riportato, l'impresa aggiudicataria dovrà emettere fattura elettronica contenente in particolare ***“l'evidenziazione dell'imposta”*** e la dicitura ***“Operazione con scissione dei pagamenti” (D.M. 23.01.2015).***

ART. 8 - DIVIETO DI INTRODURRE VARIAZIONI O MODIFICHE AL CONTRATTO

Con la sottoscrizione del contratto, l'Impresa si obbliga ad espletare il servizio di manovalanza e trasporto per la movimentazione di materiali su tutto il territorio nazionale, alle condizioni risultanti dal presente contratto, senza possibilità di introdurre modifiche e/o variazioni di sorta.

Con la presentazione dell'offerta economica l'impresa ha manifestato la volontà di accettare la facoltà di estendere, in caso di aggiudicazione, le condizioni giuridiche ed economiche del contratto, nessuna esclusa, anche ai traslochi del personale del Corpo della Guardia di Finanza che, con oneri a proprio carico, richieda l'esecuzione del servizio tramite la Stazione Appaltante.

ART. 9 - SUBAPPALTO

Poiché l'Impresa non ha indicato, in sede di offerta, le parti di servizio che intende sub appaltare o concedere a cottimo, il sub appalto è vietato.

ART. 10 - MODIFICA DI CONTRATTI DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Per le vicende soggettive durante l'esecuzione del contratto, si applica l'art. 106 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.

ART. 11 - RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI

L'Impresa è tenuta all'osservanza delle norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, igiene dei luoghi di lavoro, assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità, vecchiaia, nonché malattie professionali e di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela dei lavoratori. L'Impresa, inoltre, si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi di legge e di contratto, relativi alla protezione sul lavoro ed alla tutela dei lavoratori, ed in particolar modo a quelli della Previdenza Sociale (invalidità e vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, infortuni e malattie) ed a quelli che trovano la loro origine nei contratti collettivi di lavoro.

La medesima Impresa, si obbliga a praticare verso i propri dipendenti, impiegati nell'esecuzione del presente appalto, condizioni normative o retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro di categoria, e a dimostrare l'avvenuto pagamento di tutti gli oneri riguardanti il personale.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati sopra, accertata dall'Amministrazione o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione comunicherà all'Impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà alla sospensione dell'emissione del pagamento del corrispettivo contrattuale, per un ammontare corrispondente al 20% della somma dovuta, fino a che dall'Ispettorato suddetto non sia accertato che è stato corrisposto al personale interessato quanto ad esso dovuto, ovvero che ogni vertenza sia stata definita.

In mancanza di risposta da parte dell'Ispettorato del Lavoro, entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta, inviata dall'Amministrazione, la stessa è autorizzata a liquidare alla Società la somma accantonata.

ART. 12 - TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI – COPERTURA ASSICURATIVA

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 ed in esecuzione a quanto disposto dall'art. 8 del disciplinare di gara (cfr. RdO nr. 2268955 che qui si intende integralmente richiamato anche se non materialmente allegato) relativo all'appalto del servizio di manovalanza e trasporto per la movimentazione di materiali su tutto il territorio nazionale, l'Impresa assume a proprio carico le spese per le polizze assicurative.

In particolare l'Impresa, in conformità a quanto richiesto dalla S.A. in sede di gara è in possesso di idonee polizze assicurative che ad ogni buon conto si riepilogano:

- 1. n. 2825800100047 con validità fino al 31.12.2019** emessa dalla Compagnia di Assicurazione "Assimoco" per Responsabilità Civile derivante dall'esercizio dell'attività;
- 2. n. 085104046421669 valida fino al 31.12.2019** polizza vettoriale a copertura di tutti i rischi derivanti da trasporti e/o spedizioni ovunque effettuati comprensiva quindi di copertura assicurativa (furto e incendio anche parziale) di materiali oggetto di trasloco per un valore non inferiore ad euro 100.000,00. Si rammenta che tale valore, nel caso di trasporto di mobili e/o pezzi d'arte, dovrà essere incrementato fino al valore delle opere oggetto della movimentazione senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione.

Tale garanzia comprende nel novero dei terzi anche il personale del Corpo della Guardia di Finanza.

La garanzia si estende ai danni agli edifici in cui si svolge il servizio e alle loro pertinenze, alle cose di proprietà dell'Amministrazione o di terzi e detenute o affidate in consegna all'Amministrazione.

La garanzia si estende, inoltre, ai danni derivanti da incendio delle cose dell'impresa o da lei detenute.

L'Impresa è direttamente responsabile, per sé e per il proprio personale, di qualsiasi inadempienza o evento dannoso che possa accadere, durante e/o in dipendenza dell'esecuzione dell'attività oggetto del contratto, ai suoi dipendenti, ai suoi beni ed ai beni dell'Amministrazione, nonché ai terzi facendo salva l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità.

L'impresa si impegna a tenere valide ed efficaci le polizze sopra citate per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte.

ART. 13 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

E' fatto divieto al personale dell'Impresa, per imprescindibili esigenze di riservatezza dell'Amministrazione, detenere e/o usare all'interno delle infrastrutture militari, o ai locali di proprietà privata, ove si svolge il servizio oggetto del presente appalto, apparecchi fotografici, telecamere, registratori e/o altro materiale ritenuto idoneo a violare i divieti ivi vigenti.

ART. 14 - PERSONALE IMPIEGATO

L'Impresa dovrà impiegare personale idoneo, la cui qualifica e categoria dovrà essere in armonia con quanto la normativa vigente in materia di lavoro prevede per lo specifico settore. Il numero degli addetti dovrà essere tale da eseguire le operazioni a regola d'arte.

Il personale dovrà essere munito, durante il servizio, di cartellino di riconoscimento indicante anche la denominazione dell'Impresa.

Entro 15 (quindici) giorni dall'avvenuta aggiudicazione, l'Impresa dovrà far pervenire all'Amministrazione l'elenco nominativo del personale che intende impiegare nello specifico servizio.

Attesa la particolarità dei compiti istituzionali del Corpo della Guardia di Finanza e la connessa necessità di garantire la sicurezza del personale e delle infrastrutture, l'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere all'Impresa la sostituzione del personale ritenuto non gradito.

Tale richiesta è riservata alla competenza del Comandante del Reparto T.L.A. Piemonte o di Ufficiale da questi delegato.

In tal caso l'Impresa è tenuta a provvedere alla sostituzione del personale non gradito, nell'espletamento del servizio oggetto del presente appalto, entro 8 (otto) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla ricezione della richiesta, senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere.

L'Impresa ha comunicato all'Amministrazione, prima della stipula del contratto, per iscritto, i nominativi del personale che intende impiegare nell'esecuzione delle prestazioni di servizio, con specificazione del relativo settore di utilizzo.

Analoga comunicazione dovrà essere effettuata dall'impresa nel caso di sostituzione del personale impiegato entro tre giorni, naturali e consecutivi, da ciascuna variazione.

ART. 15 - LICENZE ED AUTORIZZAZIONI

Rimane onere esclusivo dell'Impresa provvedere, a proprie cure e spese, all'acquisizione delle licenze commerciali ed altre licenze ausiliarie di propria pertinenza, necessarie per l'espletamento del servizio, ove richiesto dalla vigente regolamentazione.

ART. 16 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Le parti dichiarano di essere reciprocamente informate di quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento Generale UE nr. 2016/679 "Codice in materia di protezione dei dati personali raccolti", circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

L'Amministrazione tratterà i dati forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici. Con la sottoscrizione del presente contratto

l'Impresa acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, opportunamente trattati, tramite i siti informatici.

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato D.Lgs. 196/2003 e dal Regolamento Generale UE nr. 2016/679 "Codice in materia di protezione dei dati personali raccolti", con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici.

ART. 17 - GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi derivanti dal presente atto in conformità alle disposizioni di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Impresa ha costituito garanzia definitiva di euro € 5.494,40 con validità dal 04 giugno 2019 e scadenza 04.06.2021, mediante polizza assicurativa n. 803741206 stipulata con la "Amissima Assicurazioni S.p.A.", sede legale in Viale Certosa, 222 Milano, tramite l'Agenzia 363 di Roma – Monteverde munita della sottoscrizione autenticata dalla Dott.ssa Maria Teresa Dalsasso Notaio in Roma, iscritta al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia.

Detto documento viene custodito in originale presso la sede del Reparto T.L.A. Piemonte della Guardia di Finanza.

L'impresa si impegna a tenere valida ed efficace la polizza fideiussoria per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte.

In ogni caso l'Impresa è tenuta a reintegrare la garanzia di cui l'Amministrazione si sia avvalsa, in tutto od in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta.

ART. 18 - CONSID

Nel caso in cui venga attivata una convenzione Consip, ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e successive modifiche e integrazioni, che prevede prezzi Consip più bassi rispetto a quelli offerti dall'Impresa che risulta provvisoriamente aggiudicataria, è facoltà dell'Ente appaltante richiedere all'Impresa stessa di adeguare i prezzi offerti in gara a quelli Consip. In caso di mancata adesione, il contratto verrà risolto.

ART. 19 - PENALI

Per eventuali ritardi nelle prestazioni rispetto ai termini previsti dal suddetto articolo 3, a carico dell'Impresa saranno applicate, eventualmente, le penalità come stabilito dal Capitolato generale d'onori per le forniture di beni e le prestazioni di servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di Finanza (D.M. 24.10.2014 nr. 181).

Ai fini dell'applicazione delle penalità il ritardo viene conteggiato a partire dal giorno successivo a quello entro il quale la prestazione doveva essere adempiuta.

L'importo delle penali applicate sarà trattenuto sul pagamento della fattura previo rilascio di nota di credito.

L'Ente appaltante si riserva, comunque, in caso di constatata applicazione di 3 (tre) penali, indipendentemente da qualsiasi contestazione, di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, con semplice provvedimento amministrativo, con conseguente esecuzione del servizio in danno dell'Appaltatore inadempiente, salvo il risarcimento dei maggiori danni.

ART. 20 - RISOLUZIONE

L'Amministrazione può chiedere la risoluzione del contratto:

- a. in qualunque momento dell'esecuzione avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile per qualsiasi motivo, tenendo indenne l'Impresa dalle spese sostenute, dai lavori eseguiti e dai mancati guadagni;
- b. per motivi di pubblico interesse;
- c. in caso di frode, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- d. in caso di cessione dell'azienda, di cessazione di attività, oppure in caso di concordato preventivo di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Impresa;
- e. in caso di morte dell'imprenditore, o di qualcuno dei soci, nelle imprese eventualmente raggruppate, o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita per azioni quando la considerazione della sua persona sia motivo determinante di garanzia e l'Amministrazione non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;
- f. nel caso in cui l'inizio delle prestazioni non avvenga entro il termine prefissato;
- g. in caso di interruzione ingiustificata, anche momentanea, del servizio per qualsiasi motivo;
- h. in caso di comminazione di tre o più penali e/o diffide relative a inadempimenti delle clausole contrattuali;

Con la risoluzione del contratto, l'Amministrazione avrà il diritto di affidare a terzi la prestazione del servizio o la parte rimanente di questa, in danno dell'Impresa inadempiente.

L'affidamento a terzi verrà notificato all'Impresa inadempiente nelle forme prescritte, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione, dei servizi affidati e degli importi relativi. L'esecuzione in danno non esime l'Impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno determinato la risoluzione.

ART. 21 - COSTI PER LE MISURE DI SICUREZZA

L'impresa si impegna a far adottare ai propri dipendenti le misure di sicurezza necessarie a ridurre od evitare i rischi specifici riguardanti le mansioni espletate nell'esecuzione del presente appalto.

I costi aggiuntivi per la sicurezza derivanti da interferenza sono stati valutati dall'Amministrazione nel D.U.V.R.I. ("documento unico di valutazione dei rischi da interferenza") quale parte integrale del presente contratto anche se non materialmente allegato, e sono ricompresi nei prezzi posti a base di gara.

ART. 22 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Le spese contrattuali sono state regolarmente versate dall'Impresa. Sono a carico, altresì, dell'Impresa tutte le spese per i sopralluoghi da essa effettuati nel proprio interesse.

ART. 23 - ALEATORietà DEL CONTRATTO

Ai sensi della normativa in vigore, il contratto, per volontà delle parti, si intenderà aleatorio sin dal momento della stipula, con rinuncia esplicita all'applicazione degli artt. 1467 e 1664 del Codice Civile.

ART. 24 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

Il corrispettivo del presente appalto non è cedibile.

L'Amministrazione manifesta sin da ora la propria opposizione alla cessione del corrispettivo contrattuale.

ART. 25 - DISPOSIZIONI INERENTI LA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il presente contratto reca, a pena di nullità assoluta, in conformità al dettato normativo sopra riportato, la clausola con la quale l'Impresa assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 3 - comma 1 - della legge nr. 136 in data 13 agosto 2010, (G.U.196 del 23.08.2010).

Il presente contratto reca, altresì, la clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni in argomento siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A..

Analoghi obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge 136/2010, devono essere assunti da eventuali subappaltatori o subcontraenti a qualunque titolo interessati alla prestazione di servizio oggetto della presente contratto.

ART. 26 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere fra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il foro di Torino.

ART. 27 - DOMICILIO ELETTO

Per tutti gli effetti amministrativi del presente contratto le parti eleggono domicilio legale:

✚ **L'Impresa** in Via XX Settembre, 1 - 00187 Roma – tel. 06/65765627 – fax 06/65000596
indirizzo di posta elettronica certificata pec: **onedivisionetraslochi@apogeopec.it**

✚ **L'Amministrazione** presso la propria sede ubicata in corso IV Novembre n. 40 10136 –
Torino tel. 011/33051 - fax 011/3305565 indirizzo di posta elettronica certificata p.e.c.:
to0520000p@pec.gdf.it

ove è convenuto che possono essere ad essa notificati tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti al presente contratto.

L'**Impresa** è tenuta a comunicare all'**Amministrazione** ogni successiva variazione del domicilio dichiarato. In mancanza della suddetta comunicazione s'intendono a carico dell'**Impresa** tutte le conseguenze che possano derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza.

ART. 28 - CLAUSOLA ANTICORRUZIONE

Si rammenta che l'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001, introdotto dalla Legge anticorruzione, ha disposto che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della Pubblica Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

Pertanto codesta Impresa non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o attribuito incarichi ad ex appartenenti alle Pubbliche Amministrazioni in quanto in presenza di tali circostanze il contratto e gli incarichi conferiti sono nulli. Inoltre è fatto divieto all'Impresa che li ha conclusi o conferiti di contrattare con questa Amministrazione per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

ART. 29 - DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

Il presente appalto deve essere eseguito con l'osservanza dei patti, oneri e condizioni stabilite nel presente contratto.

L'impresa, inoltre, dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente il contenuto di quanto risulta dalla documentazione sotto descritta che, ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto:

- a) dal Capitolato D'oneri per l'affidamento del servizio di "manovalanza e trasporto per la movimentazione di materiali su tutto il territorio nazionale".
- b) dalla **RdO nr. 2268955 del 29/05/2019**;
- c) dal D.U.V.R.I. (documento unico di valutazione rischi da interferenza quale parte integrante del presente atto ancorché non materialmente allegato);
- d) dal Capitolato generale d'oneri per le forniture di beni e le prestazioni di servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di Finanza (D.M. 181/2014 S.O. Gazz. Uff. 12/12/2014 nr.288).

Il presente contratto, che consta di nr. 12 fogli singoli di carta resa legale utilizzati ciascuno su una sola facciata e nr. 1 allegato, viene sottoscritto, con firma digitale, dalle parti nel seguente ordine:

- **Rappresentante del R.T.L.A. Piemonte della Guardia di Finanza di Torino**
- **Rappresentante dell'impresa.**

AMMINISTRAZIONE

REPARTO T.L.A. PIEMONTE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Ten. Col. Paolo Boni

C.F. BNO PLA 74L07 E463 H

Certificatore: Namirial CA firma qualificata

Firma digitale nr. REBP2019010727092709

Valida fino al 02/02/2024

IMPRESA

ONE DIVISIONE TRASLOCHI S.r.l.

Maurizio Coccia

C.F. CCC MRZ 68D09 H501 Y

Certificatore firma digitale: INFOCAMERE FIRMA QUALIFICATA

Validità firma digitale fino al 02.08.2020

Firma digitale nr.: 7420080200195450